



Roma, 16.04.2020

Ufficio: DOR/PF
Protocollo: 202000003773/AG
Oggetto: COVID-19: Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 - “Decreto Liquidità”.
Circolare n. 12154

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto “Liquidità”.

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23 *Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.* (20G00043) (GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020).

Si fa seguito alla circolare federale n. 12057 del 19 marzo 2020, per informare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020, il D.L. 23/2020 (cfr. all.1), recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”. Il provvedimento è in vigore dal 9 aprile.

Il decreto interviene in sostegno delle imprese in difficoltà con misure specifiche su cinque principali ambiti: accesso al credito per imprese e professionisti, supporto all’export, sostegno alla continuità delle aziende, sospensione di alcuni adempimenti fiscali, nonché poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (golden power) e giustizia.

In particolare, si evidenziano le seguenti disposizioni.

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Art. 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, la disposizione prevede il rilascio di garanzie da parte

dello Stato concesse, fino al 31 dicembre 2020, attraverso la società SACE S.p.A., del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi forma. Gli impegni assunti da SACE non superano l'importo massimo complessivo di 200 miliardi di euro.

La garanzia è rilasciata per finanziamenti non superiori a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.

Le imprese potranno ottenere una copertura dell'importo del finanziamento sulla base del numero dei dipendenti e del volume del fatturato, precisamente per:

- le imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e un fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro ottengono una copertura pari al 90% dell'importo del finanziamento richiesto e per queste è prevista una procedura semplificata per l'accesso alla garanzia;
- le imprese con oltre 5.000 dipendenti e un fatturato fra 1,5 e 5 miliardi di euro ottengono una copertura pari all'80% dell'importo del finanziamento e al 70% se hanno un fatturato sopra i 5 miliardi.

L'importo della garanzia non potrà superare il 25% del fatturato registrato nel 2019 o il doppio del costo del personale sostenuto dall'azienda e, per le piccole e medie imprese, anche individuali o partite Iva, sono riservati 30 miliardi e l'accesso alla garanzia rilasciata da SACE sarà subordinato alla condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia.

Art. 5 (Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La norma dispone il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) al 1° settembre 2021.

Art. 6 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

Dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)

La disposizione in esame consente alle imprese, in sede di redazione del bilancio in corso, di adottare i criteri di prudenza e di continuità alla luce della situazione emergente dall'ultimo bilancio chiuso.

Art. 8 (Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)

La norma prevede che ai finanziamenti effettuati a favore delle società dal 9 aprile 2020 e sino al 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile in materia di rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dagli stessi soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

Art. 9 (Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)

La norma reca una serie di misure sulle procedure di concordato preventivo o sugli accordi di ristrutturazione.

In primo luogo, sono prorogati di sei mesi i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati aventi scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

È prevista, inoltre, la possibilità per il debitore di presentare, sino all'udienza fissata per l'omologa del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, una istanza per la concessione di un termine finalizzato alla presentazione *ex novo* di una proposta di concordato o di un nuovo accordo di ristrutturazione, nei quali il debitore possa tenere conto dei fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi epidemica.

Vi è, poi, una misura che consente al debitore di modificare unilateralmente i termini di adempimento originariamente prospettati nella proposta o nell'accordo di ristrutturazione.

È stabilito, altresì, che il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma 6, sulla domanda di concordato o ai sensi dell'art. 182-bis, comma 7, del R.D. 267/1942 sugli accordi di ristrutturazione dei debiti, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza deve indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Art. 10 (Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)

L'articolo, al primo comma, sancisce che i ricorsi e le richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020, sono improcedibili, ad eccezione dei casi in cui la richiesta sia presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi di cui all'articolo 15, comma 8, del R.D. 267/1942.

Art. 11 (Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)

I termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

Art. 12 (Fondo solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini")

La norma chiarisce che, nell'ambito dei lavoratori autonomi che hanno accesso al cd. "Fondo Gasparrini" di solidarietà per i mutui "prima casa", secondo la disciplina transitoria contenuta nell'art. 54 del D.L. 18/2020, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

Inoltre, si prevede che i benefici del predetto Fondo siano concessi, per un periodo di nove mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.

Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

La norma potenzia anche il Fondo di Garanzia PMI, aumentandone sia la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le aziende fino a 499 dipendenti e per i professionisti. La garanzia è concessa a titolo gratuito.

È previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal Fondo.

È, inoltre, introdotto un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall'attività assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90%.

MISURE FISCALI E CONTABILI

Art. 18 (Sospensione di versamenti tributari e contributivi)

La disposizione, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, stabilisce:

- la sospensione del pagamento IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato di almeno il 33% dei ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% per chi ha redditi superiori a 50 milioni;
- la sospensione in ogni caso dei detti versamenti per i soggetti che hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019;
- la sospensione del versamento IVA, a prescindere dalla soglia di fatturato dei 50 milioni, per i residenti delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, se il calo del fatturato sia di almeno il 33%.

I versamenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate, a decorrere dal medesimo mese di giugno.

Art. 19. (Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)

La disposizione prevede, come già disposto fino al 31 marzo 2020 dall'art. 62, comma 7, del D.L. 18/2020, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, che i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento

d'affari, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Conseguentemente, il comma 7, dell'articolo 62, del D.L. 18/2020 è abrogato.

Art. 20 (Metodo previsionale acconti giugno)

La norma prevede la non applicazione di sanzioni e di interessi, per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, qualora gli importi degli acconti non siano inferiori all'80% del dovuto calcolato per l'anno 2020. La disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Art. 21 (Rimessione in termini per i versamenti)

La disposizione considera tempestivi i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria- che, ai sensi dell'art. 60 del D.L. 18/2020, dovevano essere versati entro il 20 marzo 2020- se effettuati entro il 16 aprile p.v..

Art. 22 (Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)

La scadenza per l'invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile 2020.

Art. 25 (Assistenza fiscale a distanza)

Con riferimento al periodo d'imposta 2019, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS. Resta ferma la regolarizzazione alla cessazione dello stato di emergenza.

Art. 26 (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

È stato modificato l'art. 17 del D.L. 124/2019, prevedendo che il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;
- b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Art. 27 (Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)

Alla cessione gratuita di farmaci che rientrano nei programmi cosiddetti di uso compassionevole non si applicano le presunzioni *ex lege* previste ai fini IVA e delle imposte sul reddito.

Art. 30 (Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro).

La disposizione prevede che il credito di imposta attribuito per le spese della sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, di cui all'art. 64 del D.L. 18/2020, trovi applicazione anche per le spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione.

Di conseguenza, anche per i dispositivi di protezione si riconosce, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 32 (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Le Regioni, anche quelle in piano di rientro, sono autorizzate a riconoscere alle strutture private che hanno, per l'emergenza ampliato la loro dotazione di posti letto in terapia intensiva, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi relativi all'allestimento dei reparti. Le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario saranno definite con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il MEF. Agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio, verrà corrisposto un corrispettivo su base mensile nel limite del 70% dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

Art. 34 (Divieto di cumulo pensioni e redditi)

La norma chiarisce che i professionisti, per usufruire dell'indennità prevista in attuazione dell'art. 44 del DL 18/2020, non devono essere titolari di pensione e devono essere iscritti ad un solo ente di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Art. 35 (Pin Inps)

Viene consentito all'INPS di rilasciare un PIN semplificato, tramite identificazione telematica del richiedente e posticipando al termine dell'emergenza la verifica con riconoscimento diretto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Art. 37. (Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

È prorogato al 15 maggio 2020 il termine previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del D.L. 18/2020, in relazione ai procedimenti e agli atti amministrativi. In particolare, l'art. 103, comma 1, del D.L. Cura Italia dispone una sospensione *ex lege* del decorso dei termini, procedimentali, endo-procedimentali, finali ed esecutivi riguardanti lo svolgimento di qualunque "procedimento amministrativo", che sarebbero stati destinati a decorrere nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15

maggio (termine finale della sospensione così prorogato dall'articolo in oggetto). Per effetto di tale norma, la data finale di tutti i termini è posticipata di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione. La misura si applica sia al termine di chiusura dei procedimenti sia ai termini di conclusione di precise fasi endo-procedimentali, nonché a tutti i termini concernenti i singoli adempimenti procedurali (come il termine entro il quale provvedere su un'istanza di parte). La sospensione trova altresì applicazione nei confronti dei termini che regolano l'inizio del procedimento. Pertanto, qualunque comunicazione/notifica o denuncia inviata nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio del 2020 potrà ritenersi pervenuta il 16 maggio p.v..

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

Art. 39 (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

Sono semplificate e velocizzate le procedure amministrative a carico delle strutture sanitarie propedeutiche allo svolgimento di nuove pratiche mediche con attrezzature radiologiche, per la durata dello stato di emergenza. La norma, al comma 1, prevede che il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti, a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate per la gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie ed eseguite anche con attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto dal virus, è assolto con la comunicazione di avvio dell'attività corredata dal benestare di un esperto qualificato.

Art. 40 (Disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

Per il periodo di emergenza, l'AIFA può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per i pazienti con Covid 19. Tutti i protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV saranno preliminarmente valutati dalla CTS di AIFA che ne comunicherà gli esiti al Comitato tecnico scientifico della Protezione civile.

Il Comitato etico nazionale esprimerà, quindi, i suoi pareri anche sulla base della valutazione della CTS di AIFA.

È anche stabilito che le sperimentazioni, ove siano no profit, rientrano nelle coperture delle polizze assicurative già in essere nelle strutture sanitarie coinvolte nella sperimentazione.

Art. 41 (Disposizioni in materia di lavoro)

È estesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 e 22 del DL 18/2020, relativi rispettivamente al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario e alla casa integrazione in deroga, anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Art. 42 (Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

È previsto il commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, ma non potrà cumulare gli stipendi. Il mandato cessa alla conclusione dello stato di emergenza.

Tra i compiti riconosciuti al commissario vi è quello di collaborare all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati dalle Regioni per ottemperare alle indicazioni del Governo per il contrasto al Covid e, più in generale, vigilare e supportare le Regioni per l'attuazione delle direttive del Governo per il contrasto alla Covid 19.

Si segnala, infine, che l'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 9/E (cfr. all. 2), ha fornito alcuni chiarimenti sulle misure contenute nel decreto e ha risposto ai quesiti pervenuti, suddividendoli per aree tematiche omogenee sulla base del contenuto che caratterizza le singole previsioni fiscali del decreto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

All. 2